



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Sostenibilità

*Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio*

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 per il “*Progetto di coltivazione e ripristino delle cave di inerti denominate “Rondinella” e “Ferraiolo”*”. Chiarimenti sulle competenze del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio in sede di rilascio di titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività estrattiva di cava.

Al Comune di Siena
Servizio Ambiente, Decoro Urbano, Logistica,
Prevenzione e Protezione Civile

e p.c.
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

RUR - Settore Miniere
REGIONE TOSCANA

Con riferimento alla vostra nota, **ns prot. 0018467 del 15/01/2025**, avente in oggetto “*Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 per il “Progetto di coltivazione e ripristino delle cave di inerti denominate “Rondinella” e “Ferraiolo”poste nel Comune di Siena - Richiesta di contributo tecnico istruttorio*”, si rappresenta quanto segue:

- il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio non è tenuto ad esprimere un contributo nei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA o di VIA di competenza comunale;

- in merito alla valutazione paesaggistica di un'attività estrattiva, richiamando l'art.17 della disciplina di Piano del PIT/PPR e l'art.153 bis della LR65/2014 e fermo restando che tale valutazione viene resa all'interno delle procedure di VIA o comunque in sede di rilascio del titolo autorizzativo (non quindi a livello di Verifica di assoggettabilità a VIA) si possono verificare due scenari:

a) La valutazione paesaggistica è espressa nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice, qualora le attività ricadano in aree tutelate quali beni paesaggistici (ex comma 5 dell'art.17 della Disciplina di Piano del PIT/PPR). Il soggetto delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è il Comune sentito il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza territorialmente competente.

b) in caso di cave che non interessano dei Beni Paesaggistici, la valutazione di compatibilità paesaggistica è espressa dalla Commissione paesaggistica regionale ex art.153 bis della LR65/2014.

Tutto ciò premesso, dall'esame della documentazione messa a disposizione, ed in particolare il Documento di Conformità al PIT/PPR, emerge che il progetto estrattivo in oggetto interessa dei Beni Paesaggistici e che di conseguenza la valutazione paesaggistica sarà inclusa nella necessaria autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice (caso a).

Il settore scrivente non ha quindi una specifica competenza per il procedimento in oggetto.

Cordiali saluti

Il dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio
Arch. Domenico Bartolo Scrascia